



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

**REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME RICADENTI
NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
TIRRENO CENTRALE
(PORTI DI NAPOLI, SALERNO E CASTELLAMMARE DI STABIA)**



Sommario

TITOLO I	5
Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale.....	6
Articolo 2 – Definizione e condizione giuridica del demanio marittimo	6
Articolo 3 – Ambito territoriale di applicazione	7
TITOLO II	8
Procedure per il rilascio della concessione demaniale e attività complementari.....	8
Articolo 4 – Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).....	9
Articolo 5 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima (art. 36 Cod. Nav.)	10
Articolo 6 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima di aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali (art. 18 della L. n. 84/94 e ss.mm.ii.).....	13
Articolo 7 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (D.P.R. 509/1997)	17
Articolo 8 – Disposizioni particolari riguardanti le richieste di concessione di depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti.....	17
8.1 Depositi costieri.....	17
8.2 Modifiche a depositi costieri	20
8.3 Impianti di distribuzione carburanti e bunker.....	21
Articolo 9 – Affidamento della concessione ad iniziativa dell’Autorità	21
Articolo 10 – Preistruttoria.....	22
Articolo 11 – Pubblicità.....	23
Articolo 12 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (art. 37 Cod. Nav. e art.18 L.n.84/94)....	24
Articolo 13 – Commissione di valutazione	25
Articolo 14– Istruttoria	26
Articolo 15 – Rilascio della concessione	29
Articolo 16 – Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima (art. 38 Cod. Nav. e art. 35 Reg. Cod. Nav.)	30
Articolo 17 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 Reg. Cod. Nav.)	30
Articolo 18 – Autorizzazione occupazione temporanea (art. 50 Cod. Nav)	32
Articolo 19 – Occupazioni temporanee varie	33



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

Articolo 20 – Presentazione di domanda per subingresso (articolo 46 Cod. Nav. e articolo 30 Reg. Cod. Nav.).....	34
Articolo 21 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis Cod. Nav.).....	35
Articolo 22 – Presentazione di domanda per affidamento ad altre imprese portuali all’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo (articolo 18, comma 7, della Legge Portuale).....	36
Articolo 23 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (art. 55 Cod. Nav.)	37
Articolo 24 – Rinnovo delle concessioni.....	37
TITOLO III	40
Disciplina dei canoni demaniali e della cauzione	40
Articolo 25 – Canoni di concessione demaniale.....	41
Articolo 26 – Riscossione dei canoni di concessione e termini di pagamento.....	41
Articolo 27 – Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone.....	43
Articolo 28 – Riduzione del canone in conseguenza di investimenti privati per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e/o interventi di manutenzione straordinaria	44
Articolo 29 – Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall’Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri enti pubblici	44
Articolo 30 – Ulteriori ipotesi di riduzione del canone.....	45
Articolo 31 – Cauzione (art. 17 Reg. Cod. Nav.)	46
TITOLO IV	49
Disposizioni ulteriori riguardanti le concessioni.....	49
Articolo 32 – Durata della concessione	50
Articolo 33 – Cessazione della concessione	50
Articolo 34 - Rinuncia alla concessione	51
Articolo 35 – Revoca della concessione (art. 42 Cod. Nav.)	52
Articolo 36 – Decadenza dalla concessione (art. 47 Cod. Nav. e art. 18 comma 9 Legge Portuale)	53
Articolo 37 – Verifica annuale dell’attuazione dei piani di impresa.....	53
Articolo 38 – Diforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione - indennizzi e procedure ingiuntive.....	54
TITOLO V	56
Obblighi del concessionario.....	56
Articolo 39 – Obblighi di carattere generale del concessionario	57
Articolo 40 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.....	58
TITOLO VI	60
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	60



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

Articolo 41 – Rapporti con l’utenza	61
Articolo 42 – Rinvio e disposizioni finali	61
ALLEGATI	62
Allegato 1 – Schema di domanda di concessione demaniale marittima.....	63
Allegato 2 - Contenuto della documentazione tecnico descrittiva	65
Allegato 3 – Schema di fideiussione/polizza assicurativa.....	67
Allegato 4a - Determinazione dei canoni ai sensi dell'art.36 c.n. Porti di Napoli e di Castellammare di Stabia	69
Allegato 4b - Determinazione dei canoni ai sensi dell'art.36 c.n. Porto di Salerno	70
Allegato 5a - Determinazione dei canoni ex art.18 legge 84/94 (Concessione aree e banchine per operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94) - Porti di Napoli e Castellammare di Stabia	73
Allegato 5b - Determinazione dei canoni ex art.18 legge 84/94 (Concessione aree e banchine per operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94) – Porto di Salerno	74



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale



Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale

Il presente Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposita Delibera del Presidente dell'AdSP e potrà essere aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento, previo parere del Comitato di Gestione e successiva adozione con apposita Delibera del Presidente dell'AdSP.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, decadono tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate incompatibili con le previsioni in esso contenute.

Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della L.n.84/94 il presente regolamento si applica nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto al comma 1 del predetto articolo e, successivamente alla sua entrata in vigore, per le materie dallo stesso decreto non disciplinate.

Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l'approvazione, sul sito internet dell'AdSP e trasmesso alle Autorità marittime ed ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP.

Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti ed alle istruttorie avviate precedentemente alla data della sua entrata in vigore e non ancora concluse.

Nelle more dell'emanazione di una nuova regolamentazione restano in vigore i termini istruttori attualmente vigenti per i diversi ambiti territoriali rientranti nella competenza dell'Adsp (delibera A.P. Napoli n. 5/2011: Porti di Napoli e Castellammare di Stabia; Testo Unico – delibera A.P. Salerno n. 250/2014: Porto di Salerno).

Le eventuali variazioni dei suddetti termini istruttori, deliberate dall'Adsp, determineranno le conseguenti modifiche applicative del presente Regolamento, senza che occorra ulteriore specifica statuizione.

Articolo 2 – Definizione e condizione giuridica del demanio marittimo

In applicazione dell'articolo 822 Cod. Civ. e dell'articolo 28 Cod. Nav., nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di cui al successivo articolo, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che



Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso ai sensi dell'articolo 29 Cod. Nav.

Ai sensi dell'art.823 Cod.Civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come sopra individuati sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Articolo 3 – Ambito territoriale di applicazione

L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della Legge Portuale, è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, segnatamente definita, per i singoli porti facenti parte del sistema, con i DD.MM./Provvedimenti di seguito indicati:

- Porto di Napoli: D.M. del 6 aprile 1994,
- Porto di Salerno: D.M. del 24 agosto 2000, come modificato dal D.M. del 11 marzo 2003.
- Porto di Castellammare di Stabia: ambito portuale come definito da D.M. del 18 settembre 2006.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo anche sugli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, in quanto e se interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie degli scali marittimi ed alla realizzazione e gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali; quanto precede nei limiti ed ai sensi degli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione, come richiamati dall'art. 8 della legge 84/94, e dall'art. 18 della medesima legge.

Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dell'estensione delle aree e/o del numero dei beni, anche per intervenute variazioni nella delimitazione della circoscrizione dell'Autorità di Sistema portuale, determineranno le conseguenti modifiche applicative del regolamento, senza che occorra specifica statuizione.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

TITOLO II

Procedure per il rilascio della concessione demaniale e attività complementari



Articolo 4 – Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.)

a) Fonti normative

L’Autorità, per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo, ai sensi dell’art. 6, co. 4, l. e) della legge Portuale, si avvale, del Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) di cui all’articolo 104, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, modificato dall’articolo 11 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

b) Modulistica – software

Ai fini delle richieste inerenti l'utilizzo del demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo - S.I.D con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 5.08.2009:

"**D1**" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 5.6.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);

"**D2**" Domanda di rinnovo concessione (Decreto 5.6.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);

"**D3**" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 5.6.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);

"**D4**" Domanda di Subingresso (Decreto 5.6.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);

"**D5**" Domanda di Anticipata Occupazione (Decreto 5.6.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);

"**D6**" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 5.6.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);

"**D7**" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 5.6.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);

"**D8**" Rinuncia alla concessione (Decreto 5.6.2009, n. 17/09, Class. A.2.16).

Per la compilazione dei Modelli **da D1 a D4**, gli aspiranti concessionari dovranno utilizzare l’applicativo software “Do.Ri. 2012 – versione 6.2.0.0 o successive” – approvato con i citati decreti.



I modelli, l'applicativo software per la loro compilazione (Do.Ri.), lo stralcio cartografico e le relative istruzioni, sono prelevabili direttamente dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo www.mit.gov.it – sezione: *Sistema Informativo del Demanio marittimo*, nonché dal sito istituzionale dell'Autorità all'indirizzo www.porto.napoli.it – sezione: *Amministrazione trasparente*.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.

Ai fini della corretta compilazione del Modello D1 e nelle more dell'implementazione del S.I.D. di questa Adsp, onde si manifestasse la necessità, l'Autorità, tramite l'Ufficio competente, può fornire opportuna assistenza al richiedente rilasciando apposito stralcio cartografico tecnico estratto dal S.I.D., relativamente alla zona demaniale d'interesse.

Articolo 5 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima (art. 36 Cod. Nav.).

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità mediante la compilazione del modello di richiesta secondo il format predisposto dall'Ente (allegato 1) da cui risulti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società istante; le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 2) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della società istante;
- 3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di società riguardante anche i componenti il Consiglio di amministrazione), circa la regolarità degli obblighi attestati con certificazione DURC;
- 4) dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo all'Autorità;
- 5) dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi;



Alla domanda di cui sopra devono essere allegati:

- **Modello D1** in bollo ed in forma cartacea utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri.;
- stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nel precedente articolo 4, lett. b);
- rilievo planimetrico dell'area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato corredata dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, anche con ausilio di ortofoto (allegato 2);
- supporto digitale contenente, oltre ai rilievi planimetrici in formato.dwg, anche il file.xml generato dal programma Do.Ri.

ed inoltre:

1. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, concernente l'oggetto della attività, e recante la dicitura *società attiva*;
2. dichiarazione di capacità economico-finanziaria da fornire mediante lettera di referenze di un Istituto bancario;
3. relazione tecnico-descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta: la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione d'uso del bene demaniale richiesto oltre a fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza;
4. in caso di realizzazione di nuove opere o lavori da eseguire (allegato 2):
 - n° 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
 - n° 5 copie degli elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
 - n° 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già esistenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
 - computo metrico-estimativo con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi nonché cronoprogramma degli eventuali lavori previsti;
 - ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera/lavori;
5. supporto digitale contenente, oltre agli elaborati tecnici nel formato.dwg, anche il file .xml generato dal programma Do.Ri.(in caso di realizzazione di nuove opere);



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

6. ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
7. fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente (legale rappresentante o procuratore munito di apposita procura speciale notarile), in corso di validità.

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o che comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere, altresì, integrata con:

1. piano economico e finanziario, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere; se la durata richiesta eccede dieci anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
2. piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione al piano industriale ed al programma di attività del richiedente.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

In ogni caso, la mancanza di uno dei documenti richiesti potrà non inficiare l'istruttoria qualora gli stessi non vengano ritenuti determinanti e/o indispensabili ai fini dell'istruttoria stessa in accordo anche con quanto disciplinato dall'art. 10 del presente regolamento.

Ricevuta la domanda, l'Autorità di Sistema Portuale (ovvero l'Ufficio Territoriale di Porto competente) comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria ex Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni richiedendo contestualmente il pagamento delle spese di istruttoria (Porti di Napoli e Castellammare Di Stabia: Delibera Presidenziale n. 524/2010; Porto di Salerno: Delibera Presidenziale n. 250/2014).

Le eventuali variazioni delle suddette spese istruttorie, deliberate dall'Adsp, determineranno le conseguenti modifiche applicative del presente Regolamento, senza che occorra specifica statuizione.

Su detta documentata domanda sarà implementato l'iter istruttorio di rito secondo le modalità previste dagli articoli successivi.

Le concessioni ex art. 36 del Codice della Navigazione sono rilasciate dal Presidente dell'Adsp, sentito il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, l. f) della Legge Portuale.

Le concessioni ex art. 36 del Codice della Navigazione, ricadenti nell'ambito degli Uffici Territoriali di Porto, di durata sino a quattro anni, sono rilasciate, sentito il Comitato di



gestione, dal Segretario Generale e/o da un suo delegato ai sensi dell'art. 6bis della Legge Portuale.

Articolo 6 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima di aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali (art. 18 della L. n. 84/94 e ss.mm.ii.).

Le aree e banchine portuali oggetto di concessione, ivi incluse le eventuali infrastrutture essenziali per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, sono preliminarmente individuate sulla base delle linee strategiche di pianificazione e programmazione del porto definite negli atti di programmazione di cui all'articolo 5 della Legge Portuale nonché nel Piano Operativo Triennale e correlati "masterplan".

Chiunque intenda occupare per l'esercizio delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della Legge 84/94 e s.m.i, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime ricadenti nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità mediante la compilazione del modello di richiesta secondo il format predisposto dall'Ente (allegato 1) da cui risulti:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società istante: le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
2. dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della società istante;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
4. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di società riguardante anche i componenti il Consiglio di amministrazione), circa la regolarità degli obblighi attestati con certificazione DURC;
5. dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo all'Autorità;
6. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi;



Alla domanda di cui sopra devono essere allegati:

- **Modello D1** in bollo ed in forma cartacea utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri.;
- stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nel precedente articolo 4, lett. b);
- rilievo planimetrico dell'area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato corredata dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, anche con ausilio di ortofoto (allegato 2);
- supporto digitale contenente, oltre ai rilievi planimetrici in formato.dwg, anche il file.xml generato dal programma Do.Ri.

ed inoltre, alla domanda Mod. D1, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) autorizzazione di cui all'articolo 16 della L. n. 84/1994, così come prevista da apposito separato Regolamento.
Nel caso in cui il soggetto istante non sia già titolare della predetta autorizzazione, deve farne comunque richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di concessione ex art. 18 della Legge Portuale.
L'istanza dovrà fare riferimento al porto in cui si intende esercitare e/o si esercita l'attività di impresa portuale ex art. 16 L.n. 84/94;
- 2) in caso di realizzazione di nuove opere o lavori da eseguire (allegato 2):
 - n° 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
 - n° 5 copie degli elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
 - n° 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già esistenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
 - computo metrico-estimativo con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi nonché cronoprogramma degli eventuali lavori previsti;
 - ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera/lavori;
- 3) Relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzare, in relazione al cui ammontare deve essere rapportata la durata della concessione richiesta, volto alla valorizzazione dell'area demaniale in questione, con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione; in particolare, occorrerà indicare per ciascun anno i seguenti elementi di dettaglio:
 - a) Volumi di traffico
 - b) Investimenti



c) Livelli occupazionali

Con riferimento al punto b, inoltre, per investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali, occorrerà l'indicazione specifica di impianti, attrezzature e tecnologie etc finalizzati allo sviluppo della produttività portuale ed all'incremento dei traffici, nonché, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, con indicazione delle fonti di finanziamento necessarie per la copertura degli stessi;

detti elementi costituiranno la base principale della verifica dei piani di impresa di cui al successivo art. 39 ai fini dell'attivazione delle procedure di decadenza della concessione di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione.

- 4) Business Plan, che tenga conto di un orizzonte temporale correlato alla durata della concessione richiesta;
- 5) Piano economico-finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere, in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- 6) documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
- 7) documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori in rapporto al programma di attività sopra citato, con indicazioni sull'eventuale utilizzo della manodopera temporanea ex art.17 della Legge 84/94 e s.m.;
- 8) attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria;
- 9) presentazione di un contratto assicurativo R.C.V.T. che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto della domanda di concessione;
- 10) fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente (legale rappresentante o procuratore munito di apposita procura speciale notarile), in corso di validità;

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata pari od inferiore a quattro anni e non comporti la realizzazione di opere o di impianti di difficile rimozione non occorre presentare la documentazione di cui al punto 3).



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

È ammessa facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Ricevuta la domanda, l'Autorità di Sistema Portuale (ovvero l'Ufficio Territoriale di Porto competente) comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria ex Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni richiedendo contestualmente il pagamento delle spese di istruttoria.

Su detta documentata domanda sarà implementato l'iter istruttorio di rito secondo le modalità previste dagli articoli successivi.

Il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 18 della L.n. 84/94, di durata inferiore o pari a quattro anni, è di competenza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, sentito il Comitato di gestione.

Le concessioni ex art. 18 della legge Portuale, di durata superiore ai quattro anni, sono rilasciate dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'Adsp.

L'Ufficio Territoriale di Porto rilascia le concessioni ex art. 18 Legge Portuale per periodi di durata fino a quattro anni, ricadenti nella circoscrizione di competenza, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione.

Su deliberazione/parere del Comitato di gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.

Per tutte le richieste di concessione ex art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., dovrà essere acquisito il parere della Commissione Consultiva Locale insediata nel porto cui inerisce la domanda di concessione.

È fatta salva la possibilità dell'Autorità, nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18 della Legge, di stipulare "accordi sostitutivi" della concessione demaniale, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 18, in caso di iniziative di maggior rilevanza da intendere, come tali, quelle che abbiano ad oggetto:

- a) la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite dall'articolo 5, comma 9 della Legge;
- b) l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali, quando comportino il raggiungimento di rilevanti obiettivi, in aggiunta ai correnti traffici.

La durata dell'accordo sostitutivo sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione dei programmi dei traffici ed agli impegni assunti per l'occupazione.

L'accordo sostitutivo è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.



Articolo 7 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (D.P.R. 509/1997)

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per la costruzione/realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, co. 1, del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante la compilazione del modello di richiesta secondo il format predisposto dall'Ente (allegato 1) e tutta la documentazione di cui al precedente articolo 5.

Ricevuta la domanda, l'Autorità di Sistema Portuale (ovvero l'Ufficio Territoriale di Porto competente) comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria ex Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni richiedendo contestualmente il pagamento delle spese di istruttoria.

Al termine dell'istruttoria, condotta secondo quanto previsto dal citato D.P.R. 509/97 con gli eventuali aggiustamenti procedurali imposti dal rispetto dei principi generali di matrice europea (cfr in particolare art. 183 dlgs 50/16), nonché nel rispetto delle previsioni degli artt. da 10 a 14 del presente Regolamento, verrà rilasciata la concessione, sentito il Comitato di Gestione, dal Presidente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. m) della L. n. 84/94.

Articolo 8 – Disposizioni particolari riguardanti le richieste di concessione di depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti

8.1 Depositi costieri.

Sono depositi costieri (ex art. 44 R.D. 20 luglio 1934 n.1303) :

- gli stabilimenti di lavorazione e distribuzione ed i depositi di oli minerali e di carburanti impiantati nell'ambito del pubblico demanio marittimo o il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso;
- quelli impiantati fuori del pubblico demanio marittimo, che siano collegati al mare mediante tubazioni fisse o volanti per il rifornimento o la scarica dei liquidi petroliferi.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

Per l'impianto ed esercizio degli stabilimenti e dei depositi, come pure per l'impianto e l'esercizio delle tubazioni, fisse o volanti, necessarie per collegare gli stabilimenti e i depositi costieri, deve essere richiesta concessione al Ministero dello Sviluppo Economico. Ai sensi dell'articolo 52 del Codice della Navigazione per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive è previsto il rilascio di specifica autorizzazione nelle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di apposita concessione ex articolo 36 Cod. Nav., nelle competenze di questa AdSP.

Ai sensi della legge 23 agosto 2004 n.239, l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può essere sostituita da una "dichiarazione di inizio attività" o D.I.A. (art.19 della legge 241/90), che comunque non è sostitutiva della concessione demaniale marittima prevista dall'articolo 36 del codice della navigazione o della autorizzazione prevista dall'articolo 24 del regolamento al codice della navigazione. Il titolare di uno stabilimento è tenuto, quindi, a presentare anche le previste istanze in caso di occupazione di suolo demaniale marittimo o di modifica della concessione, al fine di attivare il previsto procedimento volto al rilascio, nel rispetto dei principi e dei criteri di derivazione comunitaria, della concessione demaniale marittima.

Ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 16 dicembre 2016, n.257, attuativo della Direttiva 2014/94/UE, le autorizzazioni per le opere e le attività necessarie al trasporto, stoccaggio, trasferimento del GNL ai terminali e depositi costieri e alle infrastrutture portuali strumentali all'utilizzo del GNL, nonché per le opere accessorie, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le regioni interessate, al termine di un procedimento unico, svolto ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, le concessioni demaniali rilasciate nell'ambito delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree costiere e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi hanno durata almeno decennale.

Ai sensi del successivo art. 13, se tali impianti sono ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporta modifiche sostanziali del piano regolatore di sistema portuale, l'autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e 10, previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.84, sui profili di compatibilità del progetto con la pianificazione portuale, costituisce anche approvazione di variante al piano regolatore di sistema portuale. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 14-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito, con modificazioni, con la legge 7 aprile 2012 n.35, è fissata a **dieci anni** la durata minima delle nuove concessioni demaniali concernenti i depositi costieri.



I depositi costieri sono, inoltre, insediamenti strategici (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012.).

Ai sensi dell'art. 2, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, come recepito nell'art. 18 L. 84/94 comma 9bis *“le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale”*. **Per i depositi e stabilimenti, dunque, ricadenti in ambito portuale**, ferme restando le necessarie autorizzazioni e concessioni di cui al quadro normativo citato nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni procedurali, di cui all'art. 6 del presente Regolamento (presentazione di domanda di concessioni ex art. 18 della Legge Portuale).

L'istanza di concessione per l'esercizio e il mantenimento, o la nuova installazione di un deposito costiero su proprietà privata e del relativo collegamento al mare, ovvero l'istanza di concessione di un nuovo collegamento al mare di un deposito esistente, ovvero ancora l'istanza di subentro nella concessione per l'esercizio di un deposito esistente dovrà includere:

- la documentazione di cui alle disposizioni dell'art. 5 del presente regolamento (Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima art. 36 Cod. Nav.) ovvero di cui all'art. 20 del presente regolamento (Presentazione di domanda per subingresso - articolo 46 Cod. Nav. e articolo 30 Reg. Cod. Nav);
- la documentazione attestante il possesso delle necessarie autorizzazioni e concessioni summenzionate (rilasciate dal MISE e dal MIT);
- ogni altra autorizzazione prevista per legge, con particolare riguardo alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione finanziaria, dalla Città Metropolitana e Regione e dal Comando provinciale VV.FF.
- il certificato di collaudo (nel caso di un deposito già esistente);

All'istanza di concessione, rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, andranno allegati, in aggiunta i seguenti documenti

1. piano economico-finanziario in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966” (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
2. attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;



3. copia di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività oggetto della domanda di concessione.

L'atto di concessione includerà apposita clausola concernente l'obbligo di collaudo ex articolo 48 Reg. Cod. Nav. da effettuarsi prima della messa in esercizio dell'impianto, che dovrà essere richiesto dal concessionario, con separata istanza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio e verificato dagli organi indicati nell'atto di concessione del Ministero dello Sviluppo Economico (articolo 41 RD 20 luglio 1934 n.1303).

Ai sensi dell'articolo 52 del codice della navigazione gli impianti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dalle autorità marittime, nonché alle speciali disposizioni in materia.

Successivamente al collaudo iniziale gli impianti sono inoltre sottoposti a verifiche/ ispezioni periodiche ai sensi dell'articolo 49 del regolamento al codice della navigazione da parte di una commissione locale. Ogni triennio la stessa Commissione deve sottoporre gli stabilimenti e depositi ad una visita generale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con il Ministero degli Interni, può disporre ispezioni straordinarie.

Nel caso di istanza di concessione riguardante la nuova realizzazione o l'ampliamento di depositi costieri, oleodotti, impianti bunker ed opere connesse che necessitino di autorizzazione ex articolo 52 Cod. Nav., l'istruttoria sarà estesa anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio ed al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Ufficio Opere Marittime – che dovranno esprimersi, ognuno per quanto di competenza, in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza ex articoli 46, 47, 48 e 49 Reg. Cod. Nav.

8.2 Modifiche a depositi costieri

In virtù dei commi 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 239/04, restano impregiudicate le disposizioni previste dagli articoli 36 e 52 Cod. Nav. con riguardo agli impianti e depositi costieri (Circolare MIT n. 09 del 18.11.2005).

Sono, soggette a regime autorizzativo (ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 55 legge 23 agosto 2004, n. 239) le seguenti attività:

- a) installazione e esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;



d) variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali non ricomprese nelle attività di cui alle lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, possono essere effettuate liberamente dagli operatori, nel rispetto della normativa ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo. Le relative autorizzazioni sono rilasciate dagli enti competenti.

8.3 Impianti di distribuzione carburanti e bunker.

Le modalità di rilascio di concessioni per la fattispecie dei distributori carburanti e bunker seguono le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, in relazione al rilascio di titoli concessori ex art. 36 C.N. I requisiti richiesti per il rilascio della concessione ex art. 36 vanno integrati con l'apposita autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o dalla "dichiarazione di inizio attività" (D.I.A.) e dai certificati di Prevenzione Incendi e di collaudo periodico previsti per legge. Il concessionario ha comunque l'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione di legge prevista per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione, da rilasciarsi a cura di altre amministrazioni pubbliche.

Nelle procedure di comparazione tra più istanze di concessione per l'installazione e gestione di distributori carburanti, l'AdSP, in capo alla quale corre l'obbligo di garantire la proficua utilizzazione dei beni demaniali marittimi rientrati nella propria circoscrizione in un'ottica di gestione ottimale e integrata dei servizi volti all'utenza e alla portualità, nonché al fine della valutazione della concessione economicamente più vantaggiosa e dei rilevanti interessi pubblici in materia di tutela ambientale e di sicurezza relativi alla concessione, ha facoltà di valutare, oltre i parametri di cui all'art. 12 del presente Regolamento, i seguenti elementi:

- proposte migliorative in relazione alle prescrizioni di legge in materia di tutela ambientale e di sicurezza;
- offerte economiche in ribasso delle tariffe praticate all'utenza portuale.

Articolo 9 – Affidamento della concessione ad iniziativa dell'Autorità

Resta ferma la facoltà discrezionale per l'Autorità di assentire in concessione beni del demanio marittimo attraverso forme procedurali ad avvio d'ufficio e non ad istanza di parte, laddove ciò sia ritenuto opportuno ai fini dell'attuazione dei compiti di cui è investita. Tale opzione è tra l'altro individuata dall'ordinamento come un possibile rimedio a fronte di possibili rischi corruttivi e squilibri concorrenziali.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

L'AdSP predisporrà apposito avviso pubblico, contenente tutte le informazioni necessarie affinché gli interessati possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione, con modalità tali da consentire un'effettiva ed ampia conoscibilità, nel rispetto in particolare dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, in cui siano indicati, tra l'altro: modalità e termini idonei a garantire l'effettiva partecipazione al procedimento, l'oggetto e la durata massima della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone richiesto, le condizioni e i requisiti di partecipazione, anche in relazione al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali, nonché i criteri di selezione e i relativi punteggi, di cui al successivo articolo 12.

La pubblicazione dell'avviso avverrà secondo le modalità previste dal successivo articolo 11.

Articolo 10 – Preistruttoria

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica di cui al presente regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Autorità provvederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo posta certificata, da indicare necessariamente nell'istanza, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intenderà respinta ed archiviata per manifesto disinteresse.

Nelle more dell'integrazione della domanda i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa.

L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta dall'Autorità.

Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della L.n. 241/90 e ss.mm. e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera all'interessato a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato.

L'archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda avente medesimi scopo ed oggetto.

Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta.

In ogni caso non si darà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.



Una volta verificata la documentazione presentata, il Presidente autorizza la prosecuzione del procedimento.

Articolo 11 – Pubblicità

In applicazione dei principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all'importanza della fattispecie in rilievo, le domande di concessione per le quali l'Autorità intende implementare il procedimento istruttorio finalizzato al relativo rilascio, sono assoggettate a meccanismi pubblicitari nell'ambito di un procedimento competitivo e concorrenziale.

Tale procedura si sostanzia in un avviso pubblico (art. 18 del Regolamento al Codice della Navigazione), finalizzato a rendere nota l'avvenuta richiesta, a consentire la presentazione di osservazioni/opposizioni ovvero di domande concorrenti.

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione ed abbiano durata superiore a quattro anni o, comunque, rivestano notevole rilevanza strategica per lo sviluppo del porto, si procederà alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav. presso l'Albo Pretorio del Comune competente per territorio nonché della competente Capitaneria di porto, sul sito istituzionale dell'Autorità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 30 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul GURI. Eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti dovranno pervenire entro il suddetto termine di pubblicazione.

Per le richieste di cui al precedente capoverso, di durata superiore a dieci anni, si procederà alla pubblicazione della domanda anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e su un quotidiano a tiratura nazionale. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 45 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI. Eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti dovranno pervenire entro il suddetto termine di pubblicazione.

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione o abbiano durata inferiore o pari a quattro anni ed in tutti gli altri casi, la pubblicazione sarà limitata all'Albo Pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'area richiesta nonché della competente Capitaneria di porto e sul sito istituzionale dell'Autorità. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 20 solari e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità. Eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti dovranno pervenire entro il suddetto termine di pubblicazione.

Qualora vengano presentate una o più istanze concorrenti in relazione agli avvisi pubblici di cui sopra gli Uffici competenti procederanno alla pubblicazione di un ulteriore avviso, ai



soli fini delle osservazioni, della/e istanza/e concorrente/i per un ulteriore periodo di giorni 10, con le medesime modalità di pubblicazione sopra riportate.

Per quanto attiene specificamente alle istanze di concessione ai sensi dell'art. 18 L.n.84/94, fermo restando le modalità ed i termini di pubblicazione come determinati ai precedenti capoversi, le stesse saranno oggetto di avviso pubblico, nel quale saranno indicati i criteri per la comparazione in caso di presentazione di domande concorrenti, con assegnazione dei relativi punteggi, determinati in conformità ai parametri indicati al successivo art. 12.

Le spese per la pubblicazione della richiesta di concessione sono a carico del richiedente, che ne dovrà anticipare il costo previa richiesta documentata dai preventivi di spesa acquisiti dall'Ente.

Articolo 12 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (art. 37 Cod. Nav. e art.18 L.n.84/94).

In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, l'Ufficio competente, al fine di individuare, con modalità trasparenti e competitive, l'istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca la più proficua utilizzazione della concessione proponendo di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico, procede alla formulazione e pubblicazione dei criteri tecnici ed economici di valutazione delle istanze, con i relativi punteggi.

La scelta di tali criteri, nel rispetto degli apprezzamenti discrezionali riservati all'Autorità, sarà informata ai principi generali di oggettività, chiarezza, parità di trattamento e non discriminazione, in modo da consentire la più ampia partecipazione da parte di soggetti idonei a valorizzare il bene demaniale assentito.

In particolare, per le concessioni ex art. 18 Legge Portuale, i criteri da utilizzare per la saranno determinati in conformità ai parametri di seguito indicati, individuati, da ultimo, dalla circolare MIT n. 3087 del 5 febbraio 2018 e dalla Delibera ART n. 57/2018:

- a) grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore nonché con gli atti di pianificazione dell'AdSP;
- b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso ai terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/ privato utilizzato;



- d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro portuale e della modalità ferroviaria;
- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- f) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- h) i tempi di realizzazione degli investimenti, la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni;

Oltre i predetti criteri, si terrà conto del massimo rialzo offerto sul canone demaniale annuale fissato a base di concorrenza.

Per quanto attiene specificamente alle concessioni con finalità turistico-ricreativa, al fine della tutela dell'ambiente costiero, sarà considerato criterio preferenziale, in conformità con l'art. 37 co 2 Cod. Nav., l'utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili.

Oltre a tali criteri, l'Autorità ne potrà individuare di ulteriori, in relazione alle caratteristiche concrete del bene oggetto di concessione.

L'Autorità procede, quindi, alla pubblicazione dei criteri di valutazione individuati, dandone comunicazione ai soggetti che hanno presentato le istanze concorrenti, e richiede agli stessi soggetti la integrazione della documentazione già presentata, in modo da assicurare la sottoposizione, per le occorrenti valutazioni dell'Autorità.

La valutazione delle domande concorrenti sarà effettuata per l'intero progetto presentato anche se tra le domande presentate sussista una concorrenza di richiesta soltanto per una parte delle aree.

La valutazione delle domande concorrenti è effettuata dagli Uffici preposti o, eventualmente, da una Commissione di valutazione appositamente nominata, secondo quanto disposto dal successivo art.13.

L'Autorità potrà richiedere agli istanti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, in modo da consentire una valutazione che tenga conto dei criteri suddetti.

In ogni caso, per tutte le istanze concorrenti, fatte salve quelle di cui al precedente articolo 10, si procederà all'avvio dell'istruttoria di cui al successivo articolo 14.

Articolo 13 – Commissione di valutazione



Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

Al fine di procedere alla comparazione delle istanze in concorrenza di cui al precedente art. 12, con provvedimento del Presidente dell'Adsp o del Segretario Generale (per le istruttorie curate dall'Ufficio Territoriale di Porto), può essere nominata una Commissione di valutazione, composta da n.3 membri: Segretario Generale dell'AdSP o un dirigente o un funzionario quadro, che la presiede e ne coordina i lavori; gli altri componenti, individuati tra il personale dell'AdSP, non dovranno essere inquadrati nell'ufficio che ha condotto l'istruttoria e dovranno possedere adeguata competenza nei settori tecnico e/o finanziario.

Al fine di garantire maggiore trasparenza ed in linea con le indicazioni del Piano nazionale anticorruzione, il Presidente, qualora ne rilevi la necessità e/o opportunità, potrà procedere alla individuazione e nomina di componenti esterni in sostituzione di uno o più membri interni.

Il lavoro della Commissione sarà oggetto dell'iter istruttorio per l'assunzione del provvedimento che gli Organi dell'AdSP dovranno adottare.

La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti.

Articolo 14– Istruttoria

L'istruttoria è tesa a valutare, sulla scorta della documentazione acquisita nonché delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso, la compatibilità delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 36 Cod. nav. e art. 18 L.n.84/94, con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, in linea con le previsioni operate nei relativi strumenti programmatori approvati dall'Autorità, oltre che la congruità della durata della concessione in funzione dell'equilibrio economico-finanziario del progetto e dei piani di impresa presentati, e la sussistenza dei necessari requisiti per svolgere l'attività oggetto della concessione.

In ipotesi di concorso di più domande di concessione, verrà svolta la comparazione tra le stesse secondo quanto previsto ai precedenti art.12 e art. 13.

Per la valutazione tecnica dei progetti presentati dagli aspiranti concessionari, e per l'individuazione delle condizioni tecniche alle quali si ritiene necessaria sia sottoposta la concessione, l'Autorità si avvale dei propri Uffici competenti. Ove del caso, verranno interessati gli altri organismi pubblici preposti alla tutela di specifici interessi pubblici in relazione all'oggetto della concessione e verranno eseguite le opportune verifiche ed in particolare:

- a) Verifica preliminare circa i requisiti di affidabilità e morali del richiedente, anche attraverso le autocertificazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso non possono essere rilasciate/mantenute concessioni ed autorizzazioni a coloro che:



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

1. risultino sottoposti a procedure concorsuali per cui ci sia stata dichiarazione di fallimento. Nelle ipotesi di fallimento, eventuali subingressi/affidamenti autorizzati nei sei mesi antecedenti la dichiarazione, sono annullati e la concessione dichiarata decaduta;
 2. quelli dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 3. per motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia,
 4. a coloro che sono stati condannati per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione;
 5. coloro che non siano in regola con le attestazioni DURC, ovvero versino in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'Adsp per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
- b) Parere tecnico, ai fini della valutazione dell'idoneità degli impianti, manufatti ed opere da realizzare e della compatibilità con il piano regolatore portuale e strumenti collegati (P.O.T.- Master Plan);
 - c) Parere della competente Agenzia del demanio in ordine alla proprietà demaniale, quando siano da realizzare opere di difficile rimozione ovvero modifiche a pertinenze demaniali;
 - d) Autorizzazione doganale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374, qualora applicabile, trasmettendone copia all'AdSP. In mancanza, la concessione non potrà essere rilasciata;
 - e) Autorizzazioni ex art. 52 cod. nav. per depositi e stabilimenti costieri;
 - f) Parere dell'Autorità marittima, esclusivamente sotto il profilo della sicurezza della navigazione, quando si tratti di concessioni di specchi acquei e che non siano poste ad immediato ridosso delle opere e banchine portuali;
 - g) Valutazione di incidenza, ove applicabile, ai sensi del regolamento n. 1/2010 e ss.mm.ii. della Regione Campania;
 - h) Parere dei competenti VV.FF. (laddove necessario);
 - i) Verifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., per le concessioni demaniali il cui valore sia superiore ad Euro 150.000,00 (desunto dall'ammontare del canone complessivo per tutte le annualità previste): l'Autorità di Sistema portuale procederà a richiedere le informazioni di cui all'art. 84, comma 3, del citato decreto;
 - j) Altri pareri previsti dalla vigente normativa.

La concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, e fa salve le altre autorizzazioni e/o nulla osta rientranti nella competenza di altri Enti/Amministrazioni.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

Nell'ambito del contemperamento dei diversi interessi coinvolti nelle procedure amministrative in ordine alla richiesta di nuove concessioni si terrà conto anche del Provvedimento autorizzativo urbanistico/paesaggistico del Comune competente per territorio (acquisito eventualmente attraverso il SUAP) e di altri eventuali pareri che dovessero rendersi necessari in relazione alla tipologia delle opere da realizzare e dell'area demaniale marittima da occupare.

Terminata formalmente l'istruttoria il Responsabile dell'Ufficio competente, trasmette al Segretario Generale un promemoria sul procedimento svolto unitamente alla bozza di delibera/parere da sottoporre al Presidente per i successivi adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.10 co.4) lett.c).

Il Presidente delibera, sentito il Comitato di Gestione, in ordine alle domande di concessione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 36 e ss. del Cod. Nav. e 18 della L.n.84/94, per queste ultime sino a quattro anni di durata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9 comma 5, lett. f), della L.n.84/94.

Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della L.n.84/94 e di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g), della L.n.84/94.

L'Ufficio Territoriale di Porto rilascia le concessioni ex art. 18 Legge Portuale per periodi di durata fino a quattro anni, ricadenti nella circoscrizione di competenza, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, e cura, comunque, l'istruttoria delle istanze di concessione, ricadenti nella circoscrizione di competenza.

Per tutte le richieste di concessione d.m. ai sensi dell'art.18 della Legge Portuale, dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione Consultiva locale ex art.15 L.n.84/94, costituita nel porto cui inerisce l'istanza di concessione.

Su deliberazione/parere del Comitato di Gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.

L'aspirante concessionario dovrà altresì ottenere, presso l'Amministrazione delle Dogane, l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374, qualora applicabile, trasmettendone copia all'AdSP. In mancanza, la concessione non potrà essere rilasciata.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato; altrimenti si darà corso al rilascio della concessione ai sensi del successivo art. 15.

Non potranno essere istruite ed accolte istanze presentate da richiedenti che siano stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio



precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall'Autorità o che versino in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

Articolo 15 – Rilascio della concessione

Completata con esito favorevole l'istruttoria ed acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, determinato in via definitiva dall'Autorità con apposito avviso di pagamento;
- la presentazione della cauzione nelle forme e nei modi previsti dal successivo art. 31;

La presentazione dei documenti di cui ai precedenti capoversi dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 5 giorni per l'adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente.

Sia la licenza sia l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente, con versamento tramite Mod. F23 dell'imposta di registro, pari al 2% del canone stabilito per l'anno del rilascio dell'atto moltiplicato per quelli di durata della concessione.

Gli atti formali, ivi compresi quelli di cui all'art. 9 del Reg. c.n., vengono redatti secondo tutte le formalità degli atti pubblici nel rispetto della normativa vigente e vengono ricevuti dall'Ufficiale Rogante.

Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio dell'atto concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di 30 giorni dalla data della sua efficacia, l'Autorità di Sistema Portuale, anche tramite gli Uffici Territoriali di Porto, immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario ai sensi dell'art. 34 Reg. Cod. nav.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, etc.).



Articolo 16 – Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima (art. 38 Cod. Nav. e art. 35 Reg. Cod. Nav.)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 Cod. Nav., 35 e 9 Reg. Cod. Nav., l'aspirante concessionario, nelle more del completamento dell'istruttoria, può richiedere, per motivate ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione delle aree e degli specchi acquei oggetto dell'istanza di concessione.

La domanda per l'anticipata occupazione, deve essere presentata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante l'apposito **Modello D5**, previa acquisizione del **Modello D1** ove non già prodotto in bollo ed in forma cartacea, cui deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato nel caso la concessione fosse negata.

La motivazione sottostante la domanda di anticipata occupazione dovrà essere supportata da idonea documentazione che consenta all'Autorità di valutare le ragioni di urgenza che giustificano la richiesta medesima.

Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità, acquisito l'eventuale parere tecnico sulla congruità del progetto nonché – qualora applicabile – l'autorizzazione ex art. 19 del TULD, previo pagamento del canone e costituita l'apposita cauzione nelle forme e nei modi indicati all'articolo 31, autorizza l'immediata occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, mediante formalizzazione di apposito atto di sottomissione che resta comunque subordinato all'osservanza delle condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

L'Autorità contestualmente al rilascio dell'autorizzazione provvede alla sua pubblicazione, per termine non inferiore a venti giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto di concessione, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

L'atto di sottomissione è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 17 – Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (articolo 24 Reg. Cod. Nav.)

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione nella zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve presentare preventiva domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante l'apposito **Modello D3** - in bollo ed



in forma cartacea – **previa acquisizione del Modello D1 ove non già prodotto** - cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) n° 3 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- 2) n° 3 copie degli elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
- 3) n° 3 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare, a firma di tecnico abilitato;
- 4) n° 3 copie di ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione della variazione richiesta.

In ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità, la domanda è soggetta alla pubblicazione, nelle forme previste dall'art. 11 in quanto compatibile.

Si procederà, quindi, con l'istruttoria di rito, secondo quanto stabilito nel precedente art.14 e, in caso di esito favorevole della stessa, acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione, l'Autorità ne darà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione suppletivo.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, che sarà stato determinato in via definitiva dall'Autorità con apposito provvedimento in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;
- la presentazione della cauzione di cui al successivo articolo 31.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio suppletivo (licenza demaniale marittima o atto formale pluriennale) ovvero, per le concessioni di cui all'art. 9, comma 3, lett. g) della Legge Portuale, qualora ne sussistano i presupposti deliberati dal Comitato di Gestione, l'atto formale pluriennale.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, etc.).

La concessione suppletiva è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Solo nel caso di innovazioni che non importino alterazioni sostanziali al complesso della concessione e laddove non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, laddove non ancora prodotto il Modello D1, il richiedente può inoltrare il **Modello D3** in formato cartaceo per poi produrre il Modello D1 completo di tutte le variazioni autorizzate.

In tali casi l'Autorità formalizza – senza necessità di acquisire il parere del Comitato di Gestione - apposita autorizzazione ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod. Nav., soggetta all'imposta di registro qualora vi sia variazione del canone.



Articolo 18 – Autorizzazione occupazione temporanea (art. 50 Cod. Nav)

Il deposito temporaneo di merce in banchina, per esigenze connesse alle operazioni portuali - carico, scarico e temporanea sosta di merci o materiali in aree e pertinenze demaniali all'uopo debitamente individuate con ordinanza del Presidente dell'Adsp - , è consentito nelle ipotesi in cui le imprese portuali ne abbiano necessità, in relazione alla operatività dei Vettori marittimi, in dipendenza della intermodalità tipica di tali attività o in presenza di picchi di traffici verificatisi durante le fasi del ciclo operativo.

Le merci e/o materiali in arrivo o in partenza dai porti di competenza possono in tali ipotesi essere depositate nelle aree all'uopo individuate con successiva ordinanza presidenziale, anche in relazione alla suddivisione merceologica delle aree portuali ed alla categoria per cui l'impresa richiedente autorizzata ai sensi dell'art. 16 L.84/94. L'Autorità in relazione a specifiche necessità potrà autorizzare in via temporanea il deposito di merce nelle aree come individuate, previa motivata richiesta delle Imprese autorizzate.

Le autorizzazioni per l'area destinata al deposito temporaneo possono avere durata da 15 fino a 90 gg. In relazione alle moderne tecnologie di movimentazione della merce – che consentono maggiore velocità nel deflusso della merce; nonché al fine di ottimizzare l'utilizzo delle aree libere in un'ottica di maggiore concorrenzialità. Il periodo di franchigia è previsto solo per richieste provenienti da Imprese non titolari di concessione demaniale terminalista, per cui è pari a cinque giorni.

È fatto salvo l'ordinario utilizzo dei cigli banchina non in concessione, necessario alle prime operazioni connesse all'arrivo nave, con divieto assoluto di deposito in tali aree.

Il deposito dovrà essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e dei piani di sicurezza delle imprese portuali richiedenti. A tal proposito, nel caso di merci varie che per loro natura risultino sensibili all'azione del vento con pregiudizio all'incolumità di persone o cose - sia durante le operazioni di carico/scarico, sia durante le operazioni di stoccaggio nell'area di deposito temporaneo - (come ad esempio ritagli di lamiera non aggregata/imballata; minerale di ferro/ghisa che contenga polveri negli interstizi ...etc...), l'Impresa di riferimento dovrà comunque sempre ed in aggiunta alle vigenti norme sulla sicurezza delle lavorazioni, procedere sia a creare una barriera di contenimento della merce in stoccaggio (sistemi di per formare un corpo unico), sia mettere in atto sistemi per scongiurare lo spandimento di polveri in mare ovvero in aria (come ad esempio bagnare la merce durante la sua movimentazione).

L'istanza di autorizzazione al deposito delle merci deve essere inoltrata all'Autorità almeno gg. 3 (tre) lavorativi prima delle operazioni di deposito della stessa. L'istanza dovrà inderogabilmente essere corredata da planimetria che individui inequivocabilmente



Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

l'esatta area di stoccaggio richiesta. La mancata conformità della istanza e dell'allegato comporterà l'impossibilità di procedere alla sua istruttoria sino al perfezionamento. All'atto dello sgombero le aree dovranno essere pulite e rese completamente libere da ogni residuo di merce e/o rifiuto, da parte dell'impresa che ne ha appena usufruito facendone espressa menzione sulla dichiarazione di cui al precedente comma.

In caso di domande concorrenti – presentate entro i termini - l'Autorità potrà autorizzare per ciascuna Impresa una utilizzazione parziale dell'area, ripartendola anche in due o più parti, con criterio direttamente proporzionale alla quantità di merce oggetto di operazione portuale connessa all'arrivo nave.

Nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le regolamentazioni vigenti in materia (Ordinanza n. 27/2012 AP Salerno).

È comunque fatto salvo l'ordinario utilizzo dei cigli banchina non in concessione, necessario alle prime operazioni connesse all'arrivo nave, con divieto assoluto di deposito in tali aree.

Articolo 19 – Occupazioni temporanee varie

Per occupazioni temporanee si intendono, altresì, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, che non prevedano opere inamovibili, relative a manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dall'AdSP.

Dette occupazioni devono essere autorizzate dall'Autorità previa presentazione di domanda in bollo al Presidente dell'AdSP ivi allegando la seguente documentazione:

- l'indicazione delle generalità del soggetto e/o società richiedente;
- l'indicazione dell'area richiesta anche mediante grafico planimetrico e relazione tecnica a firma di professionista abilitato;
- l'uso che il richiedente intende fare del bene d.m. in riferimento alla singola occupazione per la quale l'area è richiesta;
- durata dell'occupazione.

La documentazione di cui ai precedenti punti deve essere presentata in numero 3 copie.

L'Adsp, valutata l'istanza di occupazione temporanea, può procedere alla pubblicazione della stessa, sul sito istituzionale dell'Autorità, sull'Albo Pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'area nonché della competente Capitaneria di porto e il cui termine non potrà essere inferiore a giorni dieci (solari e consecutivi) per eventuali osservazioni.



L'autorizzazione, previa istruttoria dell'Ufficio competente, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito ove necessario, il parere eventuale di Enti/Amministrazioni esterni interessati secondo la normativa vigente.

Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi ed il canone da corrispondere, salva diversa facoltà dell'Autorità.

Il rilascio dell'autorizzazione temporanea di aree e/o beni d.m. è subordinato al pagamento del canone determinato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per la tipologia dell'occupazione richiesta. Il predetto canone è frazionato in trecentosessantacinquesimi per quanto sono i giorni dell'occupazione temporanea e fatta salva l'applicazione del canone minimo previsto.

In relazione alla tipologia dell'attività oggetto dell'occupazione, al richiedente potrà essere richiesta idonea polizza bancaria e/o assicurativa, a garanzia del risarcimento di eventuali danni arrecati ai beni d.m. in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 20 – Presentazione di domanda per subingresso (articolo 46 Cod. Nav. e articolo 30 Reg. Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere, ai sensi dell'art. 46 del Cod. Nav., l'autorizzazione dell'Autorità concedente mediante l'inoltro dell'apposito **Modello D4** utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. 2012, cui devono essere allegati:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società istante; le imprese appartenenti a stati esteri possono presentare, una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti del legale rappresentante della società subentrante;
- 3) documentazione attestante la causa del subingresso.

La domanda di subingresso è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consente esclusivamente la novazione soggettiva nella titolarità della concessione, restando immutati tutti gli ulteriori elementi della stessa (in particolare, la durata e lo scopo). E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere il subingresso quando il dante causa stia, di fatto, cessando le attività di impresa con rinuncia alla concessione.



L'Autorità potrà richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio, anche al fine di poter valutare le ragioni che sottostanno alla richiesta in oggetto e l'affidabilità del soggetto subentrante.

La domanda sarà soggetta a pubblicazione ex art. 18 Reg. Cod. Nav. sul sito istituzionale dell'Autorità nonché all'Albo Pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'area richiesta nonché della competente Capitaneria di porto ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

All'esito dell'istruttoria, qualora non sussistano motivi ostativi, acquisito il parere/delibera del Comitato di Gestione, si procederà al rilascio della licenza di subingresso, soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Il rilascio è subordinato all'avvenuta voltura della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav e alla dichiarazione, resa dal subentrante, di accettare senza eccezione alcuna, le condizioni contenute nell'atto di sub ingresso nonché quelle stabilite nel titolo di concessione originario, succedendo nelle posizioni attive e passive, passate e future che ne derivano, come se la concessione fosse stata al medesimo rilasciata fin dall'origine.

La licenza di subingresso è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 21 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente mediante l'inoltro dell'apposito **Modello D6** in bollo ed in forma cartacea cui devono essere allegati:

- 1) scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria;
- 3) copia Atto costitutivo e/o Statuto (in caso di Associazione, Ente, etc.).

La domanda in oggetto è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consente al soggetto titolare della concessione, che continua a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dalla stessa, di esercitare la propria libertà d'impresa, mediante affidamento a terzi della gestione di talune attività/segmenti di attività che, in ogni caso, devono essere ricomprese



in quella oggetto di concessione. La domanda, pertanto, non può comportare alcuna modifica della concessione in essere.

E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio, anche al fine di poter valutare le ragioni che sottostanno alla richiesta in oggetto e l'affidabilità del soggetto affidatario.

Nella scelta del terzo cui affidare la gestione delle attività oggetto della concessione, il concessionario dovrà adottare criteri e modalità tali da consentire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e valorizzazione delle attività imprenditoriali. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 45 bis, l'Adsp valuterà l'avvenuto rispetto di tali principi, in considerazione della tipologia di attività oggetto dell'affidamento a terzi.

L'autorizzazione per l'affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione ex art. 45 bis è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 22 – Presentazione di domanda per affidamento ad altre imprese portuali all'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo (articolo 18, comma 7, della Legge Portuale)

Il concessionario ex art. 18 della Legge Portuale, ai sensi del comma 7 dell'articolo medesimo, può inoltrare all'Autorità la domanda di affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo della concessione, così come disciplinate da apposito separato Regolamento.

La domanda dovrà essere inoltrata mediante utilizzo del **modello D6** formato cartaceo, a cui deve essere allegata la documentazione indicata nei punti 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 del precedente art. 6, salvo che non sia già presente agli atti.

La domanda in oggetto è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consenta al concessionario di esternalizzare ad imprese terze, ma comunque autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, alcune fasi del ciclo operativo, senza che ciò incida sul rapporto concessorio. L'attività oggetto di affidamento deve essere dunque compresa in quella oggetto della concessione, e la domanda non può comportare alcuna modifica della concessione in essere.

È fatta salva la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio, anche



al fine di valutare le ragioni che sottostanno alla relativa richiesta e l'affidabilità del soggetto affidatario.

Qualora non sussistano motivi ostativi, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio dell'autorizzazione.

Il soggetto affidatario è tenuto a munirsi di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi nulla osta ovvero altro equivalente atto amministrativo, eventualmente necessari, di competenza di altre Amministrazioni, osservando le relative prescrizioni, in mancanza l'autorizzazione di cui al presente articolo è priva di efficacia.

Articolo 23 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (art. 55 Cod. Nav.)

Il soggetto giuridico che intende realizzare nuove opere in prossimità del demanio marittimo, entro i trenta metri dal limite demaniale o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, deve avanzare istanza di autorizzazione al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, utilizzando allo scopo il **modello D7**, in forma cartacea, corredato dalle documentazioni tecniche nello stesso richiamate.

L'AdSP pone in essere l'istruttoria tesa a verificare che il progetto presentato per la realizzazione di nuove opere non induca limitazioni all'uso del demanio marittimo e non arrechi alcun pregiudizio ai pubblici interessi marittimi, eventualmente richiedendo il parere alla Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane e all'Agenzia del Demanio.

In caso di riscontrate limitazioni all'uso del demanio marittimo, l'interessato dovrà produrre istanza di concessione demaniale secondo le forme previste.

A conclusione favorevole dell'iter istruttorio e previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione, sarà rilasciata apposita autorizzazione da registrarsi, a cura e spese del richiedente, presso l'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.

In caso di realizzazione delle opere di cui al presente articolo, in assenza della prescritta autorizzazione, l'AdSP procederà ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.

Articolo 24 – Rinnovo delle concessioni

Ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

Il concessionario, nel caso in cui non produca domanda di rinnovo, dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; il tutto salvo che l'Autorità non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate ai sensi dell'art.49 Cod. Nav.

In caso di mancato rilascio è dovuto l'indennizzo risarcitorio, previsto dalla normativa precitata, dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno di conclusione delle operazioni di sgombero dell'area in questione.

In attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 Cod. Nav., qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, lo stesso è da intendersi come **nuovo rilascio del titolo**, consentendo così il dispiegarsi del confronto competitivo al termine della durata naturale della concessione. E' esclusa ogni ipotesi di rinnovo automatico nonché qualunque forma di prelazione o vantaggio a favore del concessionario uscente.

Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale mediante l'apposito **Modello D2** – in bollo ed in forma cartacea - ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto - utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. 2012 da far pervenire agli Uffici dell'Autorità, improrogabilmente, nel periodo compreso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno precedente (6/3 mesi prima) la scadenza del titolo concessorio.

Rimane, comunque, in facoltà dell'Autorità vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati, tuttavia, nel caso in cui la domanda sia prodotta tardivamente ovvero in qualunque altra ipotesi di ritardo da parte del concessionario nel porre in atto gli adempimenti previsti, il concessionario è tenuto al pagamento – anche se, in conseguenza della comparazione ex art. 37 Cod. Nav., l'istanza del titolare non fosse accolta – di un indennizzo pari al 200% del canone dovuto, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di conclusione dell'iter istruttorio, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. (indennizzo successivo alla scadenza del titolo).

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata un'autocertificazione concernente il buono stato manutentivo dei beni/aree oggetto della concessione in scadenza e l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel precedente titolo, nonché l'attestazione che non sono intervenute variazioni nella consistenza della concessione.



Deve essere allegata, inoltre la ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria della domanda.

a) Diniego della domanda

Qualora l'Autorità rigetti la domanda di rinnovo, la decisione negativa, fermo restando l'adempimento di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato.

Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto. Il concessionario deve procedere allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP, onde non incorrere nelle conseguenze di cui ai paragrafi precedenti.

In ogni caso potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili, le risultanze dell'attività di controllo eseguita, dall'Autorità o da altre pubbliche Autorità, dalla quale risultino le mancanze o gli abusi costituenti cause di decadenza dalla concessione.

b) Istruttoria della domanda

Nel caso in cui, invece, l'Autorità ritenga procedibile la domanda di rinnovo la stessa sarà assoggettata tempestivamente alla pubblicazione secondo le procedure indicate nel precedente articolo 11 in relazione alla tipologia di concessione.

Sulla domanda verrà implementata l'istruttoria di rito, finalizzata anche a valutare la permanenza dell'interesse pubblico alla sottrazione del bene al libero uso della collettività. Nel caso di domande concorrenti, si procederà secondo quanto previsto al precedente articolo 12.

Qualora l'iter istruttorio non dovesse concludersi prima della scadenza dell'atto di cui è stato richiesto il rinnovo, l'Autorità potrà valutare il rilascio di una concessione provvisoria ex art. 10 Reg. Cod. Nav.

Le modalità di rilascio dell'atto concessorio seguono, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Si procederà, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria, alla richiesta di pagamento del canone demaniale marittimo oltre che dell'eventuale integrazione dell'importo della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e di quant'altro necessario per il perfezionamento del titolo concessorio.

I titoli concessori dovranno essere registrati, a cura e spese del concessionario, presso l'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

TITOLO III

Disciplina dei canoni demaniali e della cauzione



Articolo 25 – Canoni di concessione demaniale

Alle concessioni demaniali marittime aventi qualunque forma amministrativa (“licenza”, “atto formale”, “accordo sostitutivo di concessione”), si applicano i canoni determinati dal Presidente e/o dal Comitato di Gestione, secondo quanto disciplinato nella legge 84/94 e fatta eccezione per specifiche tipologie di concessioni che seguono quanto previsto dalle rispettive normative speciali, sulla base di criteri oggettivi e nel rispetto dei valori di mercato dei beni con riferimento alle diverse tipologie di attività in essi esercitabili. Essi potranno tenere, altresì, conto degli eventuali investimenti posti a carico del concessionario nonché delle eventuali limitazioni che potrebbero occorrere al godimento dei beni oggetto della concessione.

Rimangono in vigore le rispettive normative primarie e secondarie, attualmente vigenti ed applicate nei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, fissate in ragione delle connotazioni specifiche del territorio e del diverso assetto economico finanziario dei distretti portuali costituenti il Sistema dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale, come sintetizzati negli allegati 4a, 4b, 5a, 5b.

In caso di successivi provvedimenti che modifichino e/o sostituiscano e/o integrino la disciplina oggi vigente in materia di canoni, il richiamo ai provvedimenti testé effettuato si intenderà automaticamente esteso alle nuove disposizioni, senza necessità di apportare alcuna modifica al presente Regolamento.

Articolo 26 – Riscossione dei canoni di concessione e termini di pagamento

Il canone annuo è da corrispondere da parte del concessionario anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento.

La misura del canone annuo è soggetta - ai sensi dell’art. 04 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito in Legge n. 494 in data 04.12.1993 - all’aggiornamento annuale sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT con l’indice per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso.

Sono fissati annualmente, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia l’aggiornamento ISTAT che la misura di canone minimo, prevista dall’art. 9 del Decreto Interministeriale 19/07/1989. Qualora la comunicazione dell’aggiornamento ISTAT non dovesse pervenire entro il 31 marzo, l’Autorità procederà comunque con l’emissione della nota di accertamento di importo uguale a quello dell’anno precedente, da intendere come determinazione provvisoria e salvo conguaglio da richiedere non appena sarà stato



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

possibile determinare il canone definitivo, con le medesime forme e procedure qui previste.

Sono fissati, nelle concessioni rilasciate a Enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse, canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, ai sensi degli articoli 39 Cod. Nav. e 37 Reg. Cod. Nav.

L'AdSP provvede a formalizzare la richiesta del canone annuo di competenza, mediante emissione di avviso di pagamento. Detta richiesta può riferirsi sia a canoni provvisori, cioè di ugual importo a quelli dell'anno precedente (con riserva di successiva richiesta di conguaglio), sia a canoni definitivi già comprensivi dell'aggiornamento ISTAT e/o altri elementi componenti il canone.

Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere corrisposto nel termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della richiesta (avviso) di pagamento dello stesso, secondo le modalità stabilite nella richiesta medesima.

Per le sole concessioni ad uso turistico-ricreativo il canone demaniale può essere versato entro il 15 settembre dell'anno di competenza come previsto dalla legge n.89 del 23/06/2014.

In caso di ritardo nella suddetta corresponsione, l'Autorità provvederà ad applicare un interesse di mora pari al tasso del 3% su base annua, come determinato ai sensi della delibera A.d.S.P. n. 176 del 31/5/2017.

L'A.d.S.P. provvede, altresì, al formale sollecito del pagamento con avvertenza che, non ottemperando, potranno determinarsi le circostanze per dichiarare la decadenza della concessione e per procedere alla escussione della cauzione.

Decorsi 30 giorni dal sollecito senza che il soggetto abbia provveduto al pagamento del canone richiesto, si procederà all'attivazione delle procedure volte al recupero coattivo del credito (tra cui l'incameramento della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav.) per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati, nonché si valuterà l'avvio del procedimento di decadenza ex art. 47 Cod. Nav.

Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi R.D. 14 Aprile 1910, n. 639, a notificare, nei confronti del concessionario, ingiunzione di pagamento degli importi di canone residuo, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine indicato nell'atto ingiuntivo, l'Autorità attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. n. 639/1910 sopra citato.

Le eventuali variazioni dei suddetti termini di pagamento e/o dei tassi di mora correlati, deliberate dall'Adsp, determineranno le conseguenti modifiche applicative del presente Regolamento, senza che occorra ulteriore specifica statuizione.



Articolo 27 – Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone

Per le concessioni di notevole rilevanza e nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali ovvero di strutture di difficile rimozione, è previsto che durante la concessione si sviluppi la progettazione, la realizzazione delle opere progettate e la gestione delle attività all'interno delle medesime.

In tal caso, nel periodo di durata della concessione, possono essere individuate due fasi e prevedere un canone diverso per ciascuna di esse: la fase di cantiere e quella di gestione e/o fase di esercizio dell'attività.

La fase di cantiere può comprendere:

- a) la definizione della progettazione esecutiva, l'espletamento dei procedimenti di gare e appalti, ove necessario e, infine, l'acquisizione delle relative autorizzazioni;
- b) la realizzazione (demolizione, restauro, bonifiche, riqualificazioni ambientali, ecc.) delle opere, fino al collaudo attestante l'agibilità delle medesime ai fini della destinazione funzionale progettata.

La durata della parte a) verrà concordata tra l'Autorità ed il richiedente in base alle specifiche progettuali ed autorizzative.

La durata della parte b) dovrà essere collegata al crono-programma dei lavori presentato dal richiedente, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste.

Qualora in sede di rilascio della concessione, non si sia provveduto preventivamente alla individuazione di tali tempistiche ovvero il richiedente non abbia provveduto alla presentazione del crono programma dei lavori, tale periodo viene complessivamente individuato dall'Autorità e non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 2 anni, periodo che potrà essere eventualmente rideterminato non appena verrà prodotto il citato crono programma, fermo restando il periodo massimo di 2 anni già stabilito.

Il rispetto di tale piano sarà oggetto di verifica annuale da parte dell'Autorità, in contraddittorio con la concessionaria, e sarà garantito attraverso la previsione di penali da applicare in caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dalla concessionaria.

Il crono programma potrà essere modificato solo previa autorizzazione dell'Autorità per cause di forza maggiore che impediscano il rispetto delle tempistiche in esso previste ovvero per motivi imputabili all'Autorità.



Articolo 28 – Riduzione del canone in conseguenza di investimenti privati per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e/o interventi di manutenzione straordinaria

In caso di investimenti effettuati da soggetti privati e finalizzati alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e/o a interventi di manutenzione straordinaria dei beni ricadenti nella giurisdizione dell'Adsp la determinazione dei canoni sarà oggetto di separato provvedimento di disciplina della materia.

Articolo 29 – Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri enti pubblici

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base all'Allegato al presente Regolamento, in presenza di eventi straordinari che abbiano arrecato al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di pubblico interesse tali da comportare una limitazione e/o una minore utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 40, 42, 44 e 45 Cod. Nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui al medesimo Allegato. In tale caso si applica il minimo.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà superare il 50% dell'ammontare del canone.

Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione.

L'AdSP indicherà la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti, secondo le disposizioni previste dalle Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 116, Serie I, prot. n. DEM2A-0414 del 26/02/2001 e dell'Agenzia del Demanio n. 1/2001/CST del 04/10/2001.

Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata:

- 1) perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti e documentazione fotografica;
- 2) progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino;
- 3) computo metrico estimativo dei lavori.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

Gli eventi in questione potranno eventualmente determinare, su richiesta del concessionario ed in caso di favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ripristino del danno e dei lavori necessari, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione.

L'autorizzazione, sia per la riduzione del canone che per l'esecuzione dei lavori, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità, sentito il Comitato di gestione.

Per detti lavori dovranno, inoltre, essere sempre presentati il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 ed un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni / Stato/ CE.

Gli Uffici competenti provvederanno al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fasi di consuntivo.

Articolo 30 – Ulteriori ipotesi di riduzione del canone

Il canone potrà, inoltre, subire riduzioni qualora ricorrano le fattispecie disciplinate dalla normativa vigente:

- 1) Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale 19/7/1989, la misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il Concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella normale. La disciplina relativa all'uso non esclusivo delle predette aree e specchi acquei verrà regolamentata con apposito provvedimento dell'Adsp in accordo con la competente Capitaneria di Porto.
- 2) Ai sensi dell'art. 6 del medesimo Decreto Interministeriale, i canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del relativo Regolamento di esecuzione sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli: per gli specchi acquei tale misura è determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale.
- 3) Ai sensi del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 e s.m.i., nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali è prevista la riduzione dei canoni nella misura del 50%.



Il medesimo provvedimento, prevede, altresì, la riduzione dei canoni nella misura del 90% per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del relativo Regolamento.

4) Ai sensi dell' art. 10, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, "il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento"

In tutti i casi suindicati, il concessionario dovrà presentare istanza, in bollo, corredata dalla documentazione di supporto dalla quale si evinca il ricorrere delle fattispecie disciplinate dalla normativa precitata.

Articolo 31 – Cauzione (art. 17 Reg. Cod. Nav.)

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, deve essere prestata dal concessionario in numerario o a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, prodotte da Istituti di primaria rilevanza (cfr allegato 3). In ogni caso, l'Autorità di Sistema portuale si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito e solo ad esito favorevole della verifica, procederà all'accettazione della cauzione prestata con le forme fideiussorie richiamate.

L'importo della cauzione è determinato in relazione al contenuto dell'atto concessorio, all'entità del canone, agli obblighi assunti dal concessionario, ivi compresi, ad esempio, i diritti di security, i diritti di approdo, alle opere da realizzare e all'importo da rateizzare, nel caso di piani di rientro del debito pregresso. In nessun caso l'ammontare della cauzione potrà essere inferiore a due annualità del canone ed è suscettibile di richiesta di aumento da parte dell'AdSP.

In particolare, è necessario che siano riportate nel testo della garanzia fideiussoria le "Condizioni Particolari" che, specificamente approvate per iscritto dalle parti contraenti ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., prevalgono sulle "Condizioni Generali" di cui al testo a stampa della fideiussione, qui di seguito elencate:

1. Le seguenti condizioni di polizza sono da considerarsi prevalenti sulle condizioni Generali;
2. La costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti con e



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

- conseguenti all'atto di concessione, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 del regolamento al codice della navigazione;
3. La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario (ivi compresi diritti di security e approdo, opere da realizzare, importi da rateizzare) dalla concessione demaniale anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della stessa;
 4. la garanzia resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte della medesima amministrazione beneficiaria al garante;
 5. l'intendimento dell'Istituto di credito o della Impresa di assicurazione di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca deve essere comunicato all'amministrazione tre mesi prima del verificarsi di uno dei due eventi al fine di consentire la costituzione, da parte del concessionario, di altra garanzia;
 6. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione non possono opporre all'amministrazione beneficiaria, ai fini della validità della garanzia, le eccezioni che derivano dal negozio stipulato con il contraente debitore, quali, ad esempio, il mancato o ritardato pagamento del premio o del supplemento di premio;
 7. l'amministrazione ha facoltà, in caso di inadempienza del concessionario, di incamerare la cauzione per la totalità o per quella parte della stessa che corrisponda all'inadempienza medesima;
 8. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione si impegnano al pagamento dell'intera somma garantita a prima semplice richiesta scritta dell'amministrazione beneficiaria e senza opporre eccezione alcuna;
 9. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione rinunciano al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2° dell'articolo 1944 del codice civile;
 10. il concessionario si impegna, fin dalla stipulazione del presente titolo, a provvedere - in caso di revoca della fidejussione bancaria ovvero della polizza Assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza - alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di stato per l'ammontare stabilito perché la stessa sia vincolata fino al termine della concessione;
 11. il concessionario è edotto che l'ammontare della cauzione è stato determinato valutati nel suo complesso gli obblighi derivanti e connessi al rapporto concessorio, anche ai fini dell'applicazione della lettera f) dell'articolo 47 del codice della navigazione, con riferimento non solo alle annualità di canone, ma anche ai diritti di security e di approdo ed a tutti gli adempimenti imposti da norme di legge o regolamenti;



12. il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia attinente i rapporti regolati dalla polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria sarà quello di Napoli in via esclusiva ed inderogabile.

La cauzione sarà restituita, alla scadenza della concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa.

L'Autorità concedente ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, detta cauzione senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti nell'atto di concessione, nel caso di omesso pagamento delle somme dovute per canoni, indennizzi, spese di riduzione in pristino, di sgombero delle aree e quant'altro, comunque, connesso all'occupazione ed uso del bene demaniale.

Il concessionario è responsabile per le maggiori somme dovute oltre quelle afferenti il suddetto deposito.

Il concessionario è, altresì, obbligato ad eseguire i depositi suppletivi che, nel corso della validità del titolo concessorio, siano ritenuti necessari dall'Autorità concedente per garanzia dei canoni e degli altri obblighi discendenti dal rapporto concessorio. Detti depositi suppletivi dovranno essere prestati secondo quanto previsto per il deposito originario.

Il concessionario dovrà assumere formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della AdSP.

Il mancato adeguamento della cauzione nei termini assegnati, potrà comportare decadenza dalla concessione in atto.

La prestazione della cauzione costituisce presupposto indefettibile per accordare l'anticipata occupazione delle aree richieste in concessione.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

TITOLO IV

Disposizioni ulteriori riguardanti le concessioni



Articolo 32 – Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'articolo 8 Reg. Cod. Nav., eccezion fatta per quelle che comportino impianti di difficile rimozione, ed hanno durata ordinaria fino a anni quattro, ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiori per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Concessioni di durata superiore a quella del quadriennio potranno essere valutate in relazione agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, all'acquisizione di traffici programmati e agli impegni assunti per l'occupazione.

In tal caso, nonché per gli atti che comportino la realizzazione di opere di difficile rimozione, la concessione sarà rilasciata per atto formale.

Articolo 33 – Cessazione della concessione

La cessazione della concessione demaniale marittima può avvenire per:

- a. rinuncia espressa del concessionario;
- b. scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di rinnovo;
- c. decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.;
- d. revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav.;
- e. revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della Legge Portuale, per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della normativa medesima.

La cessazione della concessione, nei casi sopra richiamati, non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né a restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 42, commi 3, 4 e 5 Cod. Nav..

Alla cessazione della concessione il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati di facile rimozione e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

Le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona di pristino stato, ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav.

L'AdSP, qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello sgombero tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza dalla stessa, avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza ai sensi dell'art.54 Cod. Nav.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidato, fissando il termine e indicando dettagliatamente i lavori da eseguire. In caso di inadempienza l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione oltre che procedere alle ulteriori azioni previste dalle norme.

Articolo 34 - Rinuncia alla concessione

La domanda di rinuncia alla concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del **Mod. D8 "formato cartaceo"**, compilato in tutte le sue parti. L'AdSP si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione e/o informazioni integrative.

Detto modello prevede l'impegno del concessionario a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso - laddove l'Amministrazione non ritenga di voler acquisire le opere realizzate al Pubblico Demanio Marittimo.

Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 84 Cod. Nav.30.

Alternativamente l'AdSP potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione; vendita che l'AdSP andrà ad eseguire, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità potrà imporre il rimborso.



Resta fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi e, comunque, per l'intera annualità ancorché lo sgombero avvenga prima dello scadere dell'annualità medesima.

Articolo 35 – Revoca della concessione (art. 42 Cod. Nav.)

L'Autorità può revocare una concessione:

- a) per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa;
- b) per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicata dal Presidente dell'Autorità di Sistema portuale all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/90, in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo per far prevenire le proprie deduzioni in merito.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Ufficio Demanio sottoporrà al Presidente, per l'adozione, il provvedimento di revoca opportunamente motivato, previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione.

In caso di revoca della concessione, se le opere realizzate dal concessionario vengono acquisite allo Stato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 42 Cod. Nav. e sempre che non sia diversamente stabilito, spetteranno al concessionario tante quote parti del costo sostenuto per la loro realizzazione, come determinato in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti al termine di scadenza che era stato fissato per la durata della concessione.

Rimane ferma, in tal caso, la facoltà dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino, nelle forme sopra viste.

In caso di revoca parziale, si farà luogo ad un'adequata riduzione del canone, salva la possibilità del concessionario di rinunciare alla concessione entro il termine di cui all'articolo 44, comma 1, Cod. Nav.

In ogni caso l'indennizzo, non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto dall'ammontare degli effettuati ammortamenti.



Articolo 36 – Decadenza dalla concessione (art. 47 Cod. Nav. e art. 18 comma 9 Legge Portuale)

L’Autorità potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47 del Cod. Nav., in presenza delle circostanze ivi elencate e, in particolare, di quelle appresso esemplificate:

- a. la mancata esecuzione delle opere previste nell’atto di concessione, oppure l’esecuzione di opere non previste nell’atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, l’avvenuta occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
- b. il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l’uso assentito, per periodi tali da far ritenere decaduto l’interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
- c. l’aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva dell’Autorità.
- d. la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone demaniale e dei suoi accessori nei termini di cui all’art. 26 del presente Regolamento;
- e. l’avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto e ottenuto, rispettivamente, la licenza di subingresso o l’autorizzazione all’affidamento di cui agli articoli 45bis e 46 del Codice della Navigazione;
- f. l’inosservanza degli obblighi discendenti dall’atto concessorio;
- g. per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui all’articolo 18, comma 6, lettera a), della Legge Portuale.

Si applicano alla decadenza per quanto compatibili le procedure previste per la revoca dal presente Regolamento.

Articolo 37 – Verifica annuale dell’attuazione dei piani di impresa

L’AdSP effettuerà, attraverso i propri competenti Uffici, accertamenti con cadenza annuale, finalizzati alla verifica del permanere dei requisiti in possesso al momento della concessione, nonché il livello di attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di impresa di cui all’art. 18 comma 6 lett. a).

Tale attività è funzionale non solo all’eventuale emanazione del provvedimento di revoca della concessione, ai sensi dell’articolo precedente, e delle altre sanzioni eventualmente previste, ma è anche necessaria in vista della futura implementazione dei meccanismi incentivanti correlati ai canoni concessori di cui alla delibera n. 57/2018 dell’Autorità di



Regolazione dei Trasporti; a tal fine, sarà accompagnata da adeguate procedure di verifica nell'ottica dei profili della contabilità regolatoria.

Articolo 38 – Difforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione - indennizzi e procedure ingiuntive

L'Autorità, nello svolgimento dell'attività di controllo propria o di altre Autorità o su segnalazione di terzi in genere, verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.

Gli abusi potranno consistere - a titolo esemplificativo - in:

- occupazione e/o erezione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
- occupazione dell'area demaniale marittima oltre la data di scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo;
- occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;
- erezione, da parte di concessionari, di manufatti e/o impianti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
- utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzatorio da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
- realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 Cod. Nav.

In esecuzione dell'art. 54 Cod. Nav., l'Adsp avvia il procedimento rivolto all'emissione dell'ingiunzione di sgombero di cui all'articolo stesso, ed eventualmente il parallelo procedimento per dichiarare la decadenza dalla concessione.

Non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio la stessa Autorità, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile, fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 1161, 1164 del Cod Nav.

L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 494/93, e precisamente:

a) una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le forme di abusiva occupazione.

Rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi di occupazione oltre la data di scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo, ciò dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio e fino a quella di effettivo sgombero dell'area demaniale marittima con riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP. Detto indennizzo è, altresì,



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

dovuto dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno antecedente il rilascio del titolo di concessione nel caso in cui la concessione medesima sia assentita in ipotesi di ritardo imputabile al concessionario (istanza presentata tardivamente rispetto al termine indicato nel presente Regolamento o quant'altro).

b) una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.

Quanto precede non impedisce all'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare – previa istruttoria - l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi e ferma restando la determinazione degli indennizzi.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

TITOLO V

Obblighi del concessionario



Articolo 39 – Obblighi di carattere generale del concessionario

Al concessionario è fatto obbligo di:

- non occupare superfici maggiori rispetto a quelle concesse, non erigere opere diverse da quelle previste nel titolo concessorio e né variare quelle ammesse, non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della concessione, se non nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;
- non indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
- mantenere pulito e sgombero da rifiuti di ogni genere il bene demaniale marittimo in concessione;
- operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/ulteriori misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
- adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale in relazione all'esercizio delle attività in loco;
- provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi in modo da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'AdSP e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime;
- sollevare formalmente l'AdSP da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;
- sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che possano ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;



- osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel titolo concessorio e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente;
- munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio della concessione demaniale marittima, osservando le relative prescrizioni; cosicché il titolo concessorio è *ipso jure* privo di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte delle altre competenti Amministrazioni;
- osservare ogni altra ulteriore condizione contenuta nel titolo concessorio.

Articolo 40 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi tale da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.) assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'AdSP e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono quelli definiti dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del DPR 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".

Il concessionario, nell'esecuzione dei suindicati interventi dovrà osservare le seguenti condizioni:

- a. evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
- b. operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/ulteriori misure operative di salvaguardia ambientale, di



- sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
- c. sollevare in maniera assoluta l’Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle manutenzioni di che trattasi;
 - d. munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all’uopo necessari di competenza del Comune e delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l’esecuzione degli interventi di manutenzione.

Il concessionario esegue gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni in concessione previa comunicazione all’AdSP nella quale devono essere indicati la data di inizio e fine lavori, la tipologia delle attività da svolgere. La suddetta comunicazione dovrà essere corredata da asseverazione, da parte di competente tecnico abilitato, che attesti come gli interventi da effettuarsi rientrino tra quelli previsti dall’art. 3, comma 1, lett. a) del DPR 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. *“interventi di manutenzione ordinaria”*.

Il concessionario esegue gli interventi di manutenzione straordinaria sui beni in concessione previa richiesta di autorizzazione alla AdSP. L’istanza, in bollo, dovrà essere corredata dalla sottoindicata documentazione:

- a. ricevuta dell’avvenuto pagamento delle “spese d’ufficio/istruttoria”;
- b. progetto cartaceo in originale, a firma di tecnico abilitato, relativo alle attività di manutenzione contenente relazione tecnica, grafici esecutivi esplicativi degli interventi di che trattasi, calcolo della spesa dell’investimento o computo metrico con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi nonché cronoprogramma degli eventuali lavori previsti e quant’altro necessario all’individuazione degli stessi;
- c. progetto di cui sopra in formato *“.pdf”* firmato digitalmente dal tecnico abilitato.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Articolo 41 – Rapporti con l’utenza

Gli Uffici competenti potranno assistere l’utenza nella redazione degli atti, fornendo tutte le informazioni necessarie ad un più proficuo rapporto Utenti-Istituzioni.

In particolare, ai fini della corretta compilazione dei Modelli SID e nelle more dell’implementazione del S.I.D. di questa Adsp, onde si manifestasse la necessità, gli Uffici competenti possono rilasciare preventivamente apposito stralcio cartografico tecnico estratto dal SID, relativamente alla zona demaniale d’interesse.

Per l’apertura al pubblico, gli Uffici osserveranno l’orario che sarà comunicato all’utenza nelle forme più opportune e di più ampia diffusione.

Articolo 42 – Rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav., a quelle della Legge Portuale nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo.

Il presente Regolamento viene pubblicato, dopo l’approvazione, sul sito internet dell’AdSP e trasmesso alle Autorità marittime ed ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell’AdSP.

Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti ed alle istruttorie avviate precedentemente alla data della sua entrata in vigore e non ancora concluse.

Sono in ogni caso fatti salvi gli atti concessori vigenti, sino alla loro naturale scadenza.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*

ALLEGATI



Allegato 1 – Schema di domanda di concessione demaniale marittima

Oggetto: Domanda di concessione demaniale marittima.

All' Autorità di Sistema portuale del
Mar Tirreno Centrale

Il/La sottoscritto/a
nato/a a residente a CAP
in Via/Piazza N C.F
Tel. (se soggetto collettivo: nella qualità di
della società/associazione/altro
avente sede a C.A.P in Via/Piazza N
C.F. Partita IVA)
Tel. : **pec-mail** (obbligatoria)..... e-mail:

CHIEDE

la concessione di (area, specchio acqueo, pertinenza, etc.)
per mq..... (indicare quadratura, area coperta, area scoperta etc./descrizione del
bene...etc.).....
sito in [localizzazione, confini e identificativi catastali]
per [uso cui si intende destinare il bene]
per il periodo da sino al.....

DOMANDA

[eventuale] inoltre autorizzazione a realizzare le seguenti
opere.....
.....
.....
meglio descritte negli elaborati di progetto e nella relazione tecnica allegati alla presente
istanza.

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per i casi di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità:

1. di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
2. di non incorrere in motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia,
3. di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel
minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione
indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la
riabilitazione. (Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in
caso di società, ai componenti il Consiglio di amministrazione);
4. (in caso di società) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato;
5. (in caso di società) di essere in regola con gli obblighi attestati con certificazione
DURC;



6. di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti dell'Adsp MTC per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
7. di accettare di sostenere tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, con facoltà dell'Adsp di recupero in danno e con esclusione di ogni responsabilità in capo all'Autorità;
8. di aver effettuato apposito sopralluogo e di aver preso visione dello stato dei luoghi, acquisendo perfetta conoscenza delle condizioni generali del sito e vagliando attentamente tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dell'attività per la quale si presenta la presente istanza;
9. di aver preso visione e di accettare le disposizioni di cui al Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime di questa Adsp, di cui alla delibera n. del ;

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- **Modello D1** in bollo ed in forma cartacea;
- stralcio cartografico tecnico;
- rilievo planimetrico dell'area interessata in scala.....a firma di tecnico abilitato corredata dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- supporto digitale contenente, oltre ai rilievi planimetrici in formato.dwg, anche il file.xml generato dal programma Do.Ri.;

ed inoltre:

..... (elencare documentazione obbligatoria come descritta nei relativi artt. 5 e 6 del Regolamento)

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, concernente l'oggetto dell'attività della concessione e recante la dicitura "*società attiva*";
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Adsp Mar Tirreno Centrale per assolvere agli scopi istituzionali.

Luogo e data

Il richiedente

Timbro e firma leggibile



Allegato 2 - Contenuto della documentazione tecnico descrittiva

Contenuto della documentazione tecnica/planimetria da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima relativa ad immobili pertinenziali

La documentazione minima a corredo dell'istanza di concessione, salvo una diversa determinazione dell'A.D.S.P., sarà, in linea di massima, quella di seguito indicata:

1. nel caso in cui l'aspirante concessionario non intenda apportare alcuna modifica ai beni/aree oggetto di istanza:
 - a) rilievo planimetrico opportunamente quotato con le indicazioni dei confini, completo della specifica di tutte le tipologie di occupazione e delle relative superfici inerenti la richiesta di concessione (*ad es. specchio acqueo, opere di difficile/facile rimozione, eventuali pertinenze demaniali, aree scoperte, etc....*); nell'elaborato planimetrico dovranno essere indicate le coordinate di tutti i punti rilevati, espresse nel sistema GAUSS-BOAGA ed il codice alfanumerico del corrispondente modello D1;
2. nel caso in cui l'aspirante concessionario intenda apportare modifiche ai beni/aree oggetto di istanza dovrà necessariamente produrre, oltre alla documentazione di cui al punto 1, un progetto redatto secondo le seguenti disposizioni:
 1. elaborato grafico architettonico, rappresentativo della situazione ante e post operam, completo di planimetrie, prospetti, sezioni, riepilogo delle consistenze di progetto ed eventuali particolari costruttivi. Il tutto rappresentato in opportuna scala, comunque non inferiore a 1:100.
 2. relazione tecnica descrittiva oltre alle eventuali relazioni specialistiche.

La documentazione tecnica deve contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche, dimensionali (sia architettoniche che strutturali) e funzionali dell'intervento.

Tutti gli elaborati devono essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni d'uso dell'insieme e delle parti componenti.

Tutti gli elaborati dovranno essere, altresì, redatti a firma di tecnico abilitato.

Contenuto della documentazione tecnica da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima finalizzato alla realizzazione di nuove opere classificabili quali difficile rimozione (vedi tabella delle tipologie delle opere rinveniente dalla Circolare del M.I.T. n.120 del 24.05.2001).

Nel caso in cui l'aspirante concessionario intenda realizzare nuove opere e/o impianti di difficile rimozione sulle aree oggetto di istanza dovrà necessariamente produrre, oltre alla



documentazione di cui al punto 1a), la documentazione tecnica redatta secondo le seguenti disposizioni:

- n° 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato, nonché eventuali relazioni specialistiche;
- n° 5 copie degli elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
- n° 5 copie dei particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già esistenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
- computo metrico-estimativo con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi nonché cronoprogramma degli eventuali lavori previsti;
- ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera/lavori.

La documentazione tecnica deve contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche, dimensionali (sia architettoniche che strutturali) e funzionali dell'intervento.

Tutti gli elaborati devono essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni d'uso dell'insieme e delle parti componenti.

Le suddette elencazioni sono da ritenersi a titolo indicativo e non esaustivo; ulteriori indicazioni saranno formulate in relazione ai casi specifici.

L'aspirante concessionario è direttamente responsabile della completezza documentale necessaria alla realizzazione dell'intervento proposto (per tipologia ed ubicazione) ed allo svolgimento dell'attività prevista dalla relativa destinazione d'uso.

Le testate di tutti gli elaborati progettuali, nei quali non dovranno risultare abrasioni e/o correzioni, devono riportare la denominazione, la tipologia dell'intervento, la firma del richiedente, la firma ed il timbro professionale del/i progettista/i.

Una copia completa del progetto deve essere presentata in bollo nella misura vigente.



Allegato 3 – Schema di fideiussione/polizza assicurativa

REQUISITI GARANZIA FIDEIUSSORIA

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 10 giugno 1982, n. 348, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o di altri Enti pubblici, questa può essere costituita, oltre che con le modalità previste dall'articolo 54 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dello Stato, anche con fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata dagli Intermediari Finanziari ex articolo 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia) come aggiornato dal D.L. 12 maggio 2015, n. 72, (GU Serie Generale n.134 del 12-6-2015) ovvero Banche ed Istituti di Credito. Tale elenco è consultabile nell'area "Vigilanza", Sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" del sito www.bancaditalia.it.

La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell'elenco previsto dall'IVASS con sede legale in Italia o con sede secondaria stabilita in Italia, autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici. Tale elenco è consultabile nell'area "Albo Imprese", Sezione I dal sito www.ivass.it.

Restano immutate le altre norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dello Stato e, in particolare, l'articolo 57 con cui è stabilito che la validità delle cauzioni deve essere dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministrazione.

La costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti e conseguenti all'atto di concessione, è obbligatoria ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione. La presentazione di idonea polizza fideiussoria è obbligatoria anche nel caso in cui al concessionario è concesso il beneficio del rateizzo del debito pregresso, così come previsto dall'art. 11, comma 2, del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale di Napoli, approvato con delibera presidenziale n. 26 del 27.01.2006. In tal caso, l'importo da garantire dovrà corrispondere alla intera somma dovuta oggetto del piano di rateizzo. Si rappresenta, inoltre, che: 1) L'ammontare della cauzione nel minimo deve essere determinato in due annualità di canone per garanzie di concessioni di beni demaniali, nell'intero importo da rateizzare, nel caso di piani di rientro. Tale criterio si riferisce all'ammontare minimo, dovendo l'Amministrazione concedente determinare l'importo congruo della cauzione al fine di poter disporre di tutti i mezzi necessari ad assicurare il soddisfacimento dei crediti, delle spese anticipate e, soprattutto, per avere il concessionario contravvenuto, nel corso della esecuzione delle opere, alle prescrizioni di cui al titolo concessorio rilasciato. Ai fini della determinazione dell'importo della cauzione, devono essere valutati nel suo insieme gli obblighi assunti dal concessionario, ivi compresi, ad esempio, i diritti di security e di approdo, le tariffe per servizi di interesse generale, ecc. 2) Il testo della fideiussione deve contenere l'autenticazione della firma del fideiussore o dell'assicuratore nonché l'attestazione relativa alla facoltà di questi ultimi di impegnare legalmente rispettivamente l'istituto bancario e la compagnia di assicurazione. Si elencano qui di seguito le clausole che l'obbligazione fideiussoria prestata a beneficio



Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale dovrà espressamente e testualmente contenere, così come previsto dalle norme vigenti in materia di costituzione di cauzioni a favore di enti pubblici, ai fini della ricevibilità, ammissibilità, validità ed efficacia della stessa.

TESTO DA INSERIRE

- 1) Le seguenti condizioni di polizza sono da considerarsi prevalenti sulle condizioni Generali.
- 2) La Costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti con e conseguenti all'atto di concessione, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 del regolamento al codice della navigazione.
- 3) La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario (ivi compresi diritti e tariffe) dalla concessione demaniale anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della stessa;
- 4) la garanzia resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte della medesima amministrazione beneficiaria al garante
- 5) l'intendimento dell'Istituto di credito o della Impresa di assicurazione di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca deve essere comunicato all'amministrazione tre mesi prima del verificarsi di uno dei due eventi al fine di consentire la costituzione, da parte del concessionario, di altra garanzia;
- 6) l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione non possono opporre all'amministrazione beneficiaria, ai fini della validità della garanzia, le eccezioni che derivano dal negozio stipulato con il contraente debitore, quali, ad esempio, il mancato o ritardato pagamento del premio o del supplemento di premio;
- 7) l'amministrazione ha facoltà, in caso di inadempienza del concessionario, di incamerare la cauzione per la totalità o per quella parte della stessa che corrisponda all'inadempienza medesima;
- 8) l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione si impegnano al pagamento dell'intera somma garantita a prima semplice richiesta scritta dell'amministrazione beneficiaria e senza opporre eccezione alcuna.
- 9) l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione rinunciano al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2° dell'articolo 1944 del codice civile;
- 10) il concessionario si impegna, fin dalla stipulazione del presente titolo, a provvedere – in caso di revoca della fidejussione bancaria ovvero della polizza assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza – alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di stato per l'ammontare stabilito perché la stessa sia vincolata fino al termine della concessione;
- 11) il concessionario è edotto che l'ammontare della cauzione è stato determinato valutati nel suo complesso gli obblighi derivanti e connessi al rapporto concessorio, anche ai fini dell'applicazione della lettera f) dell'articolo 47 del codice della navigazione, con riferimento non solo alle annualità di canone, ma anche ai diritti di security e di approdo.

IL CONTRAENTE L'ASSICURATO LA COMPAGNIA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni delle Condizioni particolari di cui sopra dal punto 1) al punto 11).

IL CONTRAENTE L'ASSICURATO LA COMPAGNIA



Allegato 4a - Determinazione dei canoni ai sensi dell'art.36 c.n. Porti di Napoli e di Castellammare di Stabia

FINALITA' CONCESSIVA	NORMATIVA	AMBITO DI APPLICAZIONE	
		Porto Napoli	Porto di C/Mare di Stabia
Pesca (riferita unicamente all'attività svolta da cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori), acquicoltura e cantieristica	Decreto Interministeriale (Ministeri Trasporti e Navigazione – Tesoro – Finanze) 15 novembre 1995, n. 695 e ss.mm.ii.	X	X
Attività turistico-ricreative (indicate dall'art. 01 del D.L. 500/1993 convertito nella legge n. 494/1993) e strutture destinate alla nautica da diporto	Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. <u>Canone minimo a valore anno 2018 = € 354,01</u>	X	X
<u>Attività diverse dalle precedenti</u>	Canoni tabellari AdSP adottati ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 494 del 04.12.1993 (autonomia impositiva delle AdSP) D.I. Interministeriale (Marina Mercantile e Finanze) del 19.07.1989 qualora i canoni non siano inferiori alle suddette tariffe tabellari <u>Canone minimo a valore 2018 = € 539,59</u>	X	X
Attività commerciali (bar, tabaccherie, ristoranti, pizzerie, pub, negozi, ecc..) e terziarie (uffici, biglietterie ecc.)	Delibera Presidente AdSP n. 285 del 13.12.2017 <i>(parziale modifica canoni tabellari - tabella A - per le finalità indicate a far data dal 27.04.2017)</i>	X	
Attività commerciali (bar, tabaccherie, ristoranti, pizzerie, pub, negozi, ecc..), terziarie (uffici, biglietterie ecc.) e di ormeggio di unità da diporto c/ terzi	Delibera Presidente AdSP n. 286 del 13.12.2017 <i>(parziale modifica canoni tabellari – tabella D -per le finalità indicate a far data dal 19.10.2017)</i>		X



Allegato 4b - Determinazione dei canoni ai sensi dell'art.36 c.n. Porto di Salerno

Testo Unico delle disposizioni concernenti le entrate di competenza dell'Autorità Portuale di Salerno – Delibera presidenziale ApS n. 250 del 12.12.2014

Ambito di applicazione

Le misure unitarie indicate nelle tabelle sotto riportate si applicano alle seguenti tipologie, con esclusione delle tipologie concessorie riconducibili all'art. 18 legge 84/94 ed alle concessioni riconducibili alla pesca e alla cantieristica.

- a) **Sedi sociali/Depositi/Punti d'ombra**, di ditte/associazioni concessionarie anche di strutture dedicate alla nautica da diporto;
- b) **Locali dedicati alla divulgazione della nautica** di ditte/associazioni concessionarie anche di strutture dedicate alla nautica da diporto;
- c) **Aree per il deposito e manutenzione** unità da diporto, parcheggi vetture di ditte/associazioni concessionarie anche di strutture dedicate alla nautica da diporto,
- d) **Esercizi di bar/ristorazione e somministrazione di bevande**, cibi precotti e generi di monopolio;
- e) **Noleggjo/locazione** di imbarcazioni e natanti in genere;
- f) **Utilizzo** di pontili /gavitelli e strutture di ormeggio, nonché utilizzo di banchine per l'ormeggio di unità da diporto;
- g) **Gestione** di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- h) **Esercizi commerciali**, biglietterie.
- i) **Gestione di parcheggi**;
- j) **Gestione di distributori Carburanti**;
- k) **Servizi pubblici**, di interesse generale discendenti dal DM 14/11/1994 del Ministero dei Trasporti e servizi ed attività portuali;
- l) **Servizi di altra natura**, anche tecnico-nautici, e conduzione di strutture ad uso abitativo;
- m) **Usi tecnici** al servizio delle attività precedenti.

Modalità attuative

I canoni per le tipologie di concessione di cui alla presente Sezione sono calcolati, secondo le seguenti Tabelle (Tabella A - B - C).

Al canone come derivante dalle Tabelle A) e C) per la superficie si aggiunge una somma per la volumetria posta a quota superiore o inferiore a 2,7 metri rispetto al piano di campagna, nei limiti delle misure massime indicate nella Tabella B) e C).

TABELLA "A"	
TIPOLOGIA CONCESSORIA	Importi per mq./anno
Area scoperta e Specchi acquei	€ 4,855
Area occupata da impianti di facile rimozione	€ 9,71
Area occupata da impianti di difficile rimozione	€ 11,65



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

a) Pertinenze	€ 11,65

**TABELLA "B" – VOLUMETRIE
(altezze solo al di sopra del valore 2,7 ml)**

TIPOLOGIA CONCESSORIA	Importi per mc./anno
a) Opere di facile rimozione	€ 9,71
b) Opere di difficile rimozione	€ 11,65
c) Pertinenze	€ 19,40
Importo massimo applicabile per a),b) e c).	€ 60,19

TABELLA "C" INFRASTRUTTURE A.P.

a) Infrastrutture in dotazione e/o realizzate dalla A. P. ad uso bar/ristorazione	€/mq 138,85
b) Infrastrutture in dotazione e/o realizzate dalla A. P ad uso diverso	€/mq 69,42
c) Volumetrie Infrastrutture in dotazione e/o realizzate dalla A. P	€/mc 105,00
Importo massimo applicabile volumetrie per a),b) e c).	€/mq 329,40

I valori complessivi per la concessione, risultanti dalla Tabelle A),B) e C), saranno incrementati per alcuni usi, con le modalità seguenti:

- Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande**, maggiorazione del 200 %, ad esclusione della Tabella "C"
- Gestione di parcheggi**, maggiorazione del 200%, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche concessionarie;
- Gestione di distributori carburanti**, maggiorazione del 50%, considerando che nel calcolo del canone andrà valutato anche lo specchio acqueo virtuale utilizzato per la sosta unità navali per il rifornimento pari al fronte della complessiva concessione, moltiplicato il valore fisso di 4 ml., con un valore minimo di € 1000,00;
- Noleggio/locazione** di imbarcazioni e natanti in genere, maggiorazione del 10%.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

Le misure unitarie soprariportate sono da aggiornarsi sulla scorta dell'indice ISTAT a far data dal 1.01.18.

DETERMINAZIONE *CANONI PER UTILIZZAZIONI RICONDUCEBILI ALLA PESCA E ALLA CANTIERISTICA*

Tabelle pesca e alla cantieristica

Per le concessioni riconducibili alle previsioni di cui al r.d. 8 ottobre 1931 n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pesca) – con i limiti di cui all'art. 4 quater della legge n. 205/2008 - e relative norme attuative, e per le concessioni per la cantieristica, dovranno applicarsi, le misure dei canoni previste nella Tabella dei canoni concessori di seguito riportata:

Anno di riferimento	Importo €/mq
2018	€ 1,405



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

Allegato 5a - Determinazione dei canoni ex art.18 legge 84/94 (Concessione aree e banchine per operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94) - Porti di Napoli e Castellammare di Stabia

NORMATIVA	CANONE VALORE ANNO 2018	AMBITO DI APPLICAZIONE	
		Porto Napoli	Porto di C/Mare di Stabia
delibere Consiglio Direttivo C.A.P. Napoli n.21/91 e n.22/91 e delibera Comitato Portuale A.P. Napoli n. 39/1999	Aree di piazzale € 8,92/mq.	X	X
D.I. Interministeriale (Marina Mercantile e Finanze) del 19.07.1989	Immobili pertinenziali di difficile rimozione € 25,46/mq	X	X
	Immobili non pertinenziali di difficile rimozione € 14,67/mq.	X	X
	Aree coperte con strutture di facile rimozione € 3,88/mq.	X	X



Allegato 5b - Determinazione dei canoni ex art.18 legge 84/94 (Concessione aree e banchine per operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94) – Porto di Salerno

Testo Unico delle disposizioni concernenti le entrate di competenza dell’Autorità Portuale di Salerno – Delibera presidenziale ApS n. 250 del 12.12.2014

Modalità attuative

TABELLA A

Tipologie	Facile Rimozione	Difficile Rimozione - Pertinenze
F1 Uso ufficio	€ 21,99	26,39
F2 Uso commerciale	€ 22,61	€ 27,13
F3 Uso capannone	€ 15,07	€ 18,08
F4 Tettoie a giorno	€ 5,29	€ 6,34
F5 Usi tecnici	€ 7,95	€ 9,54
F6 Area urbaniz./piazzali	€ 3,65	€ 3,65

Nelle ipotesi in cui il canone per le pertinenze dovesse risultare inferiore ai valori derivanti dai decreti statali, si applicano i criteri ivi previsti che rappresentano il minimo di legge non valicabile verso il basso ai sensi dell’art. 7 legge 494/93.

Al canone come derivante dalle Tabelle A) si aggiunge una somma per la volumetria posta a quota superiore a 6 ml. rispetto al piano di campagna, pari al valore di cui alla tabella B).



TABELLA B

VOLUMETRIE	
TIPOLOGIA CONCESSORIA	Correttivi volumetrie
F3, F4, F5 a) Altezza manufatti superiore a 6 metri, per ogni metro o frazione > 50 cm.	Incremento valore tabella A pari al 10% /ml (frazione > 50 cm.)
F1 ed F2 , Qualsiasi Altezza manufatti	Nessun incremento del canone intero da tabella A

Si applicano i seguenti correttivi per le aree asservite:

TABELLA C

AREE ASSERVITE	
TIPOLOGIA CONCESSORIA	Correttivi
F3, F4, F5	RIDUZIONE DEL VALORE UNITARIO TABELLA A AL 20%
F1 ed F2	RIDUZIONE DEL VALORE UNITARIO TABELLA A AL 50%